

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile

Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. ,
promossa da
e (c.f.
) , entrambi con il ministero dell'avv.

ATTORI

contro
(c.f.) , in persona del procuratore
, previa procura notarile del 31.05.2017 del notaio dott.ssa
, con il ministero dell'avv. e con elezione di domicilio presso
l'avv. .

CONVENUTA

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(v. udienza del 13/12/2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. del 23.11.2018,
hanno proposto congiuntamente un'azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca
per la somma di euro 46.594,21 oltre al risarcimento del danno, in relazione al
mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 12.06.2007, con vittoria di spese di lite.

2. La domanda di parte attrice va rigettata per infondatezza nel merito delle eccezioni relative alle clausole del mutuo su cui si fonda l'asserito indebito, per le ragioni che seguono.

E' provato documentalmente che con rogito del 12.06.2007 del notaio dott. [redacted] di Gela, [redacted], gli odierni attori [redacted], n.q. di parte mutuataria e datrice di ipoteca, hanno stipulato con la banca [redacted], n.q. di parte mutuante, un contratto di mutuo fondiario ex art. 38 ss. T.U.B., per la somma di euro 107.000,00 da restituirsi in 240 rate mensili di euro 733,02 ciascuna, con interessi corrispettivi al TAN fisso del 5,45%, con interessi moratori al tasso pari al momento della stipula all'8,55% e poi stabilito per ogni trimestre solare, aumentando del 50% ed arrotondando allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/1996 per la categoria di operazioni qualificate come "mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso", e con espressa esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi.

2.1. L'eccezione di nullità ex art. 117 T.U.B. ed ex art. 125-bis T.U.B. della clausola degli interessi corrispettivi, per asserita difformità del T.A.E.G. o I.S.C. indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca, dedotta sub I) e II) dell'atto di citazione, è infondata in quanto:

– l'ISC/TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 39169/2021, testualmente: *"Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti."*);

– il rimedio della nullità con sostituzione automatica di clausole previsto dall'art. 125-bis T.U.B., per asserita difformità del T.A.E.G. in violazione degli obblighi precontrattuali ex art. 124 T.U.B., non è invocabile nel caso di specie di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 12.06.2007, né *ratione temporis*, essendo stato introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 in data successiva alla stipula del contratto, né *ratione materiae*, essendo previsto in materia di credito al consumo ex art. 122 T.U.B., e non di mutuo fondiario ex artt. 38 ss. T.U.B., espressamente escluso ex art. 122, comma 1, lett. f), T.U.B.

2.2. L'eccezione di illegittimità sia ex art. 1283 c.c. sia ex art. 1284 c.c. del piano di ammortamento cd. alla francese, dedotta sub III) e sub IV) dell'atto di citazione, è infondata in quanto il piano di ammortamento cd. alla francese si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Pertanto, il piano di ammortamento cd. alla francese non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr. *ex multis*, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5583/2019; conforme da ultimo, CdA Roma n. 2126/2023).

2.3. L'eccezione di violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., sollevata sub VI) dell'atto di citazione, è infondata in quanto l'art. 5 del contratto esclude espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi.

2.4. L'eccezione di nullità della clausola degli interessi del mutuo, per superamento del tasso soglia dell'usura, sollevata sub V), VII) e VIII) dell'atto di citazione, è infondata per le ragioni che seguono.

In particolare, l'eccezione di nullità della clausola degli interessi corrispettivi del mutuo, per superamento del tasso soglia dell'usura ex art. 1815, comma 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 2, l. n. 108/1996 come vigente alla data di stipula del contratto, è infondata in quanto il d.m. di riferimento, applicabile dal 1° aprile al 30 giugno 2007, per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, qual è quello di specie stipulato il 12.06.2007, prevede la soglia dell'8,58% per gli interessi corrispettivi (così calcolata: T.E.G.M. del 5,72% + maggiorazione del 50%), che nel caso di specie è stata rispettata, essendo stato previsto al momento della stipula del contratto per gli interessi corrispettivi un TAEG del 6,12%, come ricalcolato dal c.t.u. contabile considerando ex art. 644 c.p. “*le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”, tra cui va inclusa la polizza assicurativa collegata al contratto di mutuo ai sensi dell'art. 6 del contratto, mentre va esclusa la commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di una penale per il recesso (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 3460/2024, testualmente: “*Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente chiarito che: - ai fini della valutazione*

dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4 °, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; - la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n. 17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).”; cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 7352/2022, testualmente: “Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;”).

In particolare, l'eccezione di nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia dell'usura, da valutarsi in base ai principi di diritto statuiti dalle SS.UU. civ. n. 19597/2020, sopravvenute in corso di causa, ai sensi dell'art. 2, l. n. 108/1996, nel testo vigente alla data di stipula del mutuo, in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. e con l'art. 1224, comma 1, c.c., in concorso con la tutela di cui agli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo, è infondata in quanto il d.m. di riferimento, applicabile dal 1°aprile al 30 giugno 2007, per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, qual è quello di specie stipulato il 12.06.2007, prevede la soglia dell'11,73% per gli interessi moratori (così calcolata: T.E.G.M. del 5,72% + maggiorazione del 2,1% espressamente prevista nel d.m. di riferimento per gli interessi moratori + maggiorazione del 50%), che nel caso di specie è stata rispettata, essendo stato previsto per gli interessi moratori un tasso dell'8,55% al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 5 del contratto (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, principi di diritto: *"La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "La*

mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". "Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.". "Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento". "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".).

3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.

Sul piano delle spese processuali, i contrasti giurisprudenziali risolti in corso di causa dalla giurisprudenza di legittimità giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite e la ripartizione tra parte attrice e parte convenuta, nella misura del % ciascuna, delle spese di c.t.u. contabile liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

rigetta la domanda di parte attrice;

compensa integralmente le spese di lite;

pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, per il % a carico in solido di
e (c.f.

, e per l'ulteriore 50% a carico di (c.f.
).

Gela, 18/03/2024

IL GIUDICE

dott.ssa Stefania Sgroi